

COMUNE DI PLOAGHE

Provincia di Sassari

Servizio Socio Assistenziale, Cultura, Istruzione, Sport e Spettacolo

servizisociali@comune.ploaghe.ss.it

servizisociali@pec.comune.ploaghe.ss.it



AVVISO PUBBLICO

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE- ANNUALITÀ 2021

Il Responsabile dell'Area Sociale **RENDE NOTO CHE**, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98.

Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Ploaghe alla data della presentazione della domanda, titolari di contratto di locazione di unità immobiliare, di proprietà privata, sita nel Comune di Ploaghe e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono far domanda i titolari di un contratto di locazione, il cui nucleo familiare presenti i seguenti requisiti:

- avere la residenza anagrafica nel Comune di Ploaghe ed essere residenti nell'alloggio per il quale si richiede il contributo, alla data di presentazione della domanda;
- non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89;
- essere titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
- l'alloggio dovrà essere di proprietà privata. Il contratto deve: 1) risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; 2) sussistere al momento della presentazione della domanda; 3) permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Non sono ammessi i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n° 223. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Il figlio minore di 18 anni anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale

convive. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ciascun soggetto può far parte di un solo nucleo familiare. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3 DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a **€ 13.392,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 14.162,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. Il contributo di cui alla L 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "reddito di cittadinanza") nel limite dell'importo del canone sostenuto;

- Fascia Covid: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore a **€ 35.000,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

Si precisa che per l'ammissibilità alla fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/07/2021, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%;

Saranno escluse le domande con dichiarazione reddituale inattendibile e non giustificata (Es. reddito zero o comunque inferiore al canone di locazione). Le diverse tipologie di reddito (lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito. Per essere considerata valida l'attestazione ISEE deve essere priva di difformità.

ART. 4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:

1. certificazione ISEE in corso di validità;
2. ricevute di pagamento del canone per l'annualità 2021 da presentare entro e non oltre il 31/12/2021;
3. copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
4. copia di un documento di identità del dichiarante (ai sensi del D.P.R. 445/2000);
5. copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione, atta a dimostrare l'adesione alla cedolare secca,
6. per gli immigrati extracomunitari fotocopia del permesso di soggiorno.

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo e il canone considerato sopportabile in relazione al valore I.S.E.E. del nucleo familiare del beneficiario. Il canone effettivo è dato dal valore risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato. Il canone è considerato sopportabile, quando non supera le percentuali di incidenza sull'I.S.E.E.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Istruttoria delle domande e graduatoria: la graduatoria generale sarà predisposta dal Responsabile del competente Ufficio e approvata con propria determinazione e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, avverso la stessa è possibile proporre ricorso entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica i criteri di cui alla su citata deliberazione regionale. Ai sensi dell'art.2 del D.M LL.PP del 07.06.1999 i Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati nel precedente art.1. L'ammontare del contributo non può eccedere tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare del beneficiario.

ART. 8 CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Il Fondo sostegno affitti non è cumulabile con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione. In caso di concessione di altri contributi per il sostegno alla locazione, si ha la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o, viceversa, si ha la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso del Reddito di Cittadinanza.

Reddito/Pensione di Cittadinanza

Come disposto dall'art. 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/07/2021, "i contributi concessi...non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i. , come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente, all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto".

Posto quanto sopra, il Comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte del Comune, della lista dei beneficiari.

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo in oggetto sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili. Considerate le risorse complessivamente disponibili per l'intero territorio regionale, poiché la Regione assegnerà presumibilmente un fondo inferiore al fabbisogno comunale che verrà calcolato al termine della presente procedura, il Comune si riserva di applicare le conseguenti riduzioni sull'importo massimo del contributo assegnato a ciascun beneficiario, prevedendo la ripartizione del fondo proporzionalmente tra gli aventi diritto. L'importo del contributo da erogare è rapportato ai mesi di validità del contratto di locazione. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto regolare pagamento del canone di locazione (copia delle ricevute, copia dei bonifici bancari...); potrà essere presentata un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del proprietario dell'abitazione che attesti la regolarità dei pagamenti, gli importi percepiti e il relativo periodo.

ART. 10 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato entro e non oltre la data del **10 Dicembre 2021**.

ART. 11 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza dovrà essere presentata in forma di autocertificazione utilizzando l'apposito modello Allegato A, scaricabile dal sito web dell'Ente <http://www.comune.Ploaghe.ss.it>, e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica (PEC o e-mail) inviata all'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente comunediPLOAGHE@pec.comune.ploaghe.ss.it;

- tramite consegna a mano, ma solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e previo appuntamento telefonico, al fine di evitare assembramenti di persone presso gli uffici comunali.

ART. 12 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

ART. 13 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate, ai sensi del presente bando, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

ART. 14 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e ai relativi decreti di attuazione e alla Determinazione Direzione Generale- Servizio di Edilizia Pubblica, nonché al bando approvato dall'assessorato ai Lavori Pubblici della RAS con Determinazione del Direttore Generale del Servizio Edilizia Pubblica, n.593 protocollo n. 11278 del 21/04/202.